Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 331

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 331 DEL 2 DICEMBRE 1983:

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 45.

Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 46.

Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni enti, in attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441.

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 47.

Concessione di garanzia fidejussoria per operazioni finanziarie a breve termine alla Società per azioni A.R.P.S. con sede in Chieti.

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 48.

Partecipazione azionaria della regione Abruzzo alla S.A.G.A. S.p.a. - Società abruzzese gestione aeroporti.

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 49.

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per azioni F.A.A. con sede in Lanciano.

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 50.

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per azioni A.R.P.A. con sede in Chieti.

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 51.

Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nel territorio abruzzese.

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 52.

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per azioni S.A.G.A. con sede in Pescara.

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1983, n. 53.

Attribuzioni di risorse finanziarie agli enti delegatari di cui all'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 e modifica del quarto comma del medesimo art. 4.

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1983, n. 54.

Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1983, n. 55.

Aumento della misura delle tasse sulle concessioni regionali.

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1983, n. 56.

Misure agevolative delle attività socio-ricreative ed assistenziali a favore del personale regionale.

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. 57.

Rifinanziamento della legge regionale 13 novembre 1980, n. 75, fiere, mostre, ecc.

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. 58.

Modifica alla legge regionale 20 novembre 1980, n. 79: « Provvidenze regionali per promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ».

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. 59.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 (primo provvedimento).

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. 60.

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 1978, n. 69, concernente provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare.

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. 61.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 55, recante: « Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture ».

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1983, n. 62.

Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali.

(Da 5943 a 5949 e 5951)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1983, n. 653.

Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di adeguare i limiti dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ai fini dell'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 953, e l'importo dell'indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'applicazione dell'IRPEF;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'importo di L. 4.500.000 previsto dal quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è elevato a L. 4.800.000.

Art. 2.

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti periodi:

« Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire 60 mila al giorno, elevato a lire 100 mila per le trasferte all'estero. In caso di rimborso documentato delle spese di alloggio ovvero di alloggio fornito gratuitamente i predetti limiti sono ridotti di un terzo. ».

Art. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, valutate per l'anno 1984 in lire 40 miliardi, si provvede mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni compensative in aumento e in diminuzione ai capitoli 1026 e 1023 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1984.

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1984.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — LONGO — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *dicembre* 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 22

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1983, n. 654.

Esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni che consentano di non applicare sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati successivamente alla scadenza del termine del 30 novembre 1983, ma comunque entro il 30 gennaio 1984, da cittadini italiani emigrati all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La soprattassa e gli interessi di cui all'articolo 23 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, non si applicano per i versamenti di acconto della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati eseguiti suc-

cessivamente alla scadenza del termine del **30 novembre** 1983 ma entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati che non sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ANDREOTTI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1983, n. **655.**

Istituzione delle cattedre e dei ruoli separati per presidi e docenti nelle scuole medie speciali per sordomuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782, concernente la costituzione delle cattedre e dei posti di ruolo nella scuola media, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 29 ottobre 1982;
Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571;
Visti gli artt. 15 e 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 488;
Visto l'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;
Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566;
Visto l'art. 1-*octies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979 che istituisce, a decorrere dal 1° settembre 1978, le scuole medie statali speciali per sordomuti;
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1981 sugli orari settimanali d'insegnamento e le prove d'esame nelle scuole speciali statali per sordomuti;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la tabella allegata al presente decreto, nella quale sono:

a) indicate le materie o gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento;

b) stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonché precisati gli obblighi d'insegnamento.

Art. 2.

A decorrere dal 1° settembre 1978, sono istituiti per la scuola media speciale per sordomuti ruoli separati per presidi e per docenti; a norma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974, il ruolo dei docenti è trasformato, a decorrere dal 10 settembre 1978, in ruoli separati nelle province in cui funzionano scuole per sordomuti.

Il passaggio del personale direttivo e docente dai ruoli di cui al precedente comma ai ruoli normali, resta disciplinato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 20

TABELLA ORGANICA DELLE SCUOLE MEDIE SPECIALI PER SORDOMUTI

Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento. Condizioni per la costituzione delle cattedre. Obblighi d'insegnamento.

Materie o gruppi di materie	Condizioni per l'istituzione delle cattedre Obblighi d'insegnamento
1) Religione (1)	Un'ora settimanale di lezione per classe
2) Italiano, storia ed educazione civica, geografia	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'italiano nella prima classe e l'italiano, la storia ed educazione civica e la geografia nella terza classe (ore 18 settimanali); l'altro docente assumerà la storia ed educazione civica e la geografia nella prima classe e l'italiano, la storia ed educazione civica e la geografia nella seconda classe (ore 15 settimanali). Ogni anno i due docenti si avvicenderanno

Materie o gruppi di materie	Condizioni per l'istituzione delle cattedre Obblighi d'insegnamento
3) Lingua straniera . . .	Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali) con l'obbligo di insegnamento nelle classi di due corsi completi
4) Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	Una cattedra per ogni corso (ore 18 settimanali) con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso
5) Educazione tecnica . .	Una cattedra per ogni sei gruppi di alunni costituiti con la procedura di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566 (ore 18 settimanali) con l'obbligo di insegnamento nei sei gruppi. Non si procede alla divisione della classe in gruppi, qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli alunni per classe dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dalla legge 8 novembre 1979, n. 566, per la formazione dei singoli gruppi
6) Educazione artistica	Una cattedra ogni due corsi (ore 18 settimanali) con l'obbligo di insegnamento nelle classi di due corsi completi
7) Educazione fisica . .	Due ore settimanali per classe

(1) Non costituisce cattedra.

Visto, *il Ministro della pubblica istruzione*
FALCUCCI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 novembre 1983.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali:

19 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 23 marzo 1966;

28 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1967;

20 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1968;

14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 10 luglio 1968;

12 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 14 aprile 1969;

10 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1969;

12 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 29 agosto 1969;

15 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1971;

3 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 18 giugno 1971;

30 luglio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1971;

9 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 25 maggio 1972;

1° luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 19 luglio 1972;

31 ottobre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 18 novembre 1972;

22 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 28 luglio 1973;

29 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1974;

6 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 3 aprile 1974;

6 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 30 dicembre 1975;

31 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 5 maggio 1976;

15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 agosto 1976;

30 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1977;

18 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978;

28 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 19 agosto 1978;

20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 2 dicembre 1978;

16 gennaio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 22 gennaio 1979;

7 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1980;

21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981;

14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981;

14 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983;

1° agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1983,

riguardanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale sopracitato;

Tenuto conto che il Consiglio dei Ministri delle Comunità europee ha approvato in data 25 novembre 1983 la direttiva recante la 17ª modifica della direttiva n. 64/54/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservanti che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto ministeriale 31 marzo 1965, per recepire la direttiva sopracitata;

Ritenuto, sulla base del parere espresso dall'Istituto superiore di sanità, che ha confermato la valutazione fatta dal comitato scientifico per l'alimentazione umana della C.E.E. circa l'accettabilità sul piano sanitario del tiabendazolo nei casi ed alle dosi di impiego previste, di consentire il trattamento degli agrumi e delle banane fino all'approvazione del progetto di direttiva, in corso di ulteriore esame al Consiglio della C.E.E., che ne prevede l'autorizzazione senza limiti di tempo;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo I.A - Conservativi antimicrobici del decreto ministeriale 31 marzo 1965 citato nelle premesse è modificato come segue:

E' autorizzato l'impiego dell'additivo « E 233 - tiabendazolo » per il trattamento degli agrumi e delle banane.

Rimangono invariate le dosi d'impiego e le modalità di etichettatura previste dal decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1983

Il Ministro: DEGAN

(6466)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° settembre 1983, emessi fino all'importo massimo di lire 7.750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 713266/66-AU-47 del 12 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1983, registro n. 40 Tesoro, foglio n. 3, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo massimo di lire 4.250 miliardi, successivamente elevato a lire 7.750 miliardi con decreto ministeriale 1° settembre 1983;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 12 agosto 1983, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 713266 del 12 agosto 1983, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° settembre 1983, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 4.250 miliardi, successivamente elevato a lire 7.750 miliardi con decreto ministeriale 1° settembre 1983, ammonta a nominali lire 7.750 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1983
Registro n. 45 *Tesoro, foglio n.* 39

(6412)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 ottobre 1983.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, di opzioni, di tassi di premio e di condizioni generali di polizza per assicurazioni collettive presentate dalla S.p.a. Lavoro & Sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 30 novembre 1982, 8 giugno 1983, 14 luglio 1983 della società per azioni Lavoro & Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza; di tassi di premio in estensione di tariffa in vigore, di un'opzione alla scadenza del contratto e di condizioni generali di polizza delle assicurazioni collettive;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché l'opzione, i tassi di premio e le condizioni generali di polizza per as-

sicurazioni collettive di seguito descritte, presentate dalla società per azioni Lavoro & Sicurtà, con sede in Milano:

tariffa RXIII, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

condizioni di polizza della tariffa RXIII, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa RI, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa RI, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa RIU, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa RIU, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

regolamento per la gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere ai fini della rivalutazione dei contratti collettivi stipulati nelle sopracitate forme assicurative - tariffa RXIII, RI, RIU;

opzione da applicare a contratti in tariffa RXII o RXII e 3 per la conversione a scadenza del capitale assicurato in un'assicurazione a vita intera a prestazione annualmente rivalutabile;

tariffa RVIIIU, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa RVIIIU;

tariffa RVIII, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

condizioni particolari di polizza della tariffa RVIII, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa RVIIIC, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1980);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa RVIII c e 3, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1980);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa RXII, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 luglio 1980);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa RXIIC3, comprensiva della clausola di rivalutazione sulle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 luglio 1980);

condizioni generali di polizza regolanti le assicurazioni collettive;

tariffa di assicurazione collettiva A.I.L. (S.I.M. 1951 - 4%) per garantire il pagamento di un importo pari al trattamento di fine rapporto assicurato, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento e per qualunque causa, a premio unico ed a premio annuo decrescente per quinquennio (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942);

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione A.I.L. comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

tassi di premio in estensione della tariffa RVIIIC, approvata con decreto ministeriale 15 dicembre 1980, n. 12865.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6188)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3184/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, relativo al regime degli anticipi per le spese a carico del FEAOG, sezione garanzia.

Pubblicato nel n. L 320 *del* 17 *novembre* 1983.

(297/C)

Regolamento (CEE) n. 3185/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i naselli atlantici (Merluccius bilinearis) della sottovoce ex 03.01 B I t) della tariffa doganale comune (1984).

Regolamento (CEE) n. 3186/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i filetti congelati di merluzzi bianchi (Gadus mornua) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune (1984).

Regolamento (CEE) n. 3187/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3188/83 della commissione, dell'11 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3189/83 della commissione, dell'11 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3190/83 della commissione, del 10 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3316/82 per quanto concerne i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni vini iugoslavi di denominazione d'origine.

Regolamento (CEE) n. 3191/83 della commissione, dell'11 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri utensili e utensileria a mano della voce 82.04 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3192/83 della commissione, dell'11 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri concimi, della voce 31.05 della tariffa doganale comune, originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3193/83 della commissione, dell'11 novembre 1983, relativo alla sospensione della pesca di aringhe da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3194/83 della commissione, dell'11 novembre 1983, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3195/83 della commissione, dell'11 novembre 1983 che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3196/83 della commissione, dell'11 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 311 *del* 12 *novembre* 1983.

(298/C)

Regolamento (CEE) n. 3197/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1984).

Regolamento (CEE) n. 3198/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (1984).

Regolamento (CEE) n. 3199/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune originari della Spagna (1984).

Regolamento (CEE) n. 3200/83 della commissione, del 14 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3201/83 della commissione, del 14 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3202/83 della commissione, del 14 novembre 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2373/83 e (CEE) n. 2540/83 per quanto concerne il pagamento del prezzo minimo d'acquisto, nonchè il versamento dell'anticipo nell'ambito della distillazione dei vini.

Regolamento (CEE) n. 3203/83 della commissione, del 14 novembre 1983, che autorizza l'acidificazione supplementare di taluni prodotti della vendemmia 1983 nella zona con denominazione controllata Chateauneuf-du-Pape.

Regolamento (CEE) n. 3204/83 della commissione, del 14 novembre 1983, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2967/76 del Consiglio, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, delle galline e dei polli congelati o surgelati.

Regolamento (CEE) n. 3205/83 della commissione, dell'11 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tabacchi greggi o non lavorati diversi dal tipo « Virginia », delle sottovoci 24.01 ex A e ex B della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3379/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3206/83 della commissione, del 14 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei Paesi terzi per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 3207/83 della commissione, del 14 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3208/83 della commissione, del 14 novembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3209/83 della commissione, del 14 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 315 *del* 15 *novembre* 1983.

(299/C)

Regolamento (CEE) n. 3210/83 della commissione, del 15 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3211/83 della commissione, del 15 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3212/83 della commissione, del 15 novembre 1983, relativo alle tolleranze da applicare ai quantitativi di vino consegnati alla distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 546/83.

Regolamento (CEE) n. 3213/83 della commissione, del 15 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2603/71 relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3214/83 della commissione, del 15 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83 per quanto riguarda taluni importi compensativi monetari e taluni coefficienti da applicare per i prodotti lattieri.

Regolamento (CEE) n. 3215/83 della commissione, del 15 novembre 1983, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 532/75 relativo al recupero, all'atto dell'esportazione, degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 3216/83 della commissione, del 15 novembre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 3217/83 della commissione, del 15 novembre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3218/83 della commissione, del 15 novembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3219/83 della commissione, del 15 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3220/83 del Consiglio, del 15 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 198/83 relativo alle attività di pesca esercitate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e adottato a titolo provvisorio in attesa della fissazione dei TAC e dei contingenti per l'anno 1983.

Pubblicati nel n. L 318 *del* 16 *novembre* 1983.

(300/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Santander

Con decreto ministeriale 10 novembre 1983 la sig.ra Maria Luz Alonso-Urquijo Inchaurtieta, vice console onorario in Santander, con circoscrizione sulla provincia di Cantabria, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stata incaricata di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Madrid;

e) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(6376)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Piazzola sul Brenta, Riese Pio X, Rosolina, Lendinara e S. Sofia.

Con decreto 17 settembre 1983, n. 1472, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Piazzola sul Brenta (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 98 di Ha 2.41.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 giugno 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 17 settembre 1983, n. 1473, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno relitto demaniale in comune di Riese Pio X (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 11, sez. C (al foglio n. 21) mappali 524, 525, 526 e 527 con insistente porzione di fabbricato di complessivi mq 126 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 marzo 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 17 settembre 1983, n. 1623, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo scolo Gottolo in comune di Rosolina (Rovigo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappale 606 (ex 490/P) di mq 126 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 settembre 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 17 settembre 1983, n. 1624, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Lendinara (Rovigo), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappale 882 (ex 80/b) di mq 818 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 luglio 1982 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 17 settembre 1983, n. 1625 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Sofia (Forlì), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20, mappale 169 di mq 265 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 febbraio 1980 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì, che fa parte integrante del citato decreto.

(6327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto costituzionale;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) economia politica;
4) diritto processuale amministrativo;
5) storia delle dottrine politiche;
6) diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:

entomologia agraria.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6444)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Christian Color, in Taranto

Con decreto ministeriale 21 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 35.869.000 dovuto dalla S.r.l. Christian Color, in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6486)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pisa

Con decreto ministeriale 15 novembre 1983 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pisa.

(6471)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 25 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1642,750	1642,750	1642,75	1642,750	—	1642,75	1642,750	1642,750	1642,750	1642,75
Marco germanico .	604,980	604,980	605 —	604,980	—	604,94	604,900	604,980	604,980	604,97
Franco francese	199,060	199,060	198,75	199,060	—	199,065	199,070	199,060	199,060	199,05
Fiorino olandese	539,970	539,970	540 —	539,970	—	539,95	539,940	539,970	539,970	539,97
Franco belga .	29,810	29,810	29,81	29,810	—	29,80	29,807	29,810	29,810	29,80
Lira sterlina .	2396,600	2396,600	2400 —	2396,600	—	2397 —	2397,500	2396,600	2396,600	2396,60
Lira irlandese	1879,500	1879,500	1881 —	1879,500	—	1879,75	1880 —	1879,500	1879,500	—
Corona danese .	167,660	167,660	167,75	167,660	—	167,67	167,680	167,660	167,660	167,65
E.C.U.	1369,300	1369,300	1369,30	1369,300	—	1369,30	1369,300	1369,300	1369,300	1369,30
Dollaro canadese .	1324 —	1324 —	1325 —	1324 —	—	1324 —	1324 —	1324 —	1324 —	1324 —
Yen giapponese .	6,986	6,986	6,99	6,986	—	6,98	6,986	6,986	6,986	6,98
Franco svizzero .	752,770	752,770	753,25	752,770	—	752,94	753,120	752,770	752,770	752,77
Scellino austriaco .	85,945	85,945	85,97	85,945	—	85,94	85,940	85,945	85,945	85,94
Corona norvegese .	218,110	218,110	218,10	218,110	—	218,035	218,060	218,110	218,110	218,10
Corona svedese .	205,750	205,750	205,80	205,750	—	205,74	205,730	205,750	205,750	205,75
FIM	283,600	283,600	283,75	283,600	—	283,55	283,500	283,600	283,600	—
Escudo portoghese	12,700	12,700	12,73	12,700	—	12,73	12,770	12,700	12,700	12,70
Peseta spagnola	10,535	10,535	10,54	10,535	—	10,53	10,536	10,535	10,535	10,53

Media dei titoli del 25 novembre 1983

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	42,250
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	92,975
» 6% » » 1970-85 .	91,250
» 6% » » 1971-86 .	85,600
» 6% » » 1972-87 .	81,400
» 9% » » 1975-90	80 —
» 9% » » 1976-91 .	79,650
» 10% » » 1977-92 .	80,350
» 12% (Beni Esteri 1980) .	80,675
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16% .	98,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	98,750
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,375
» » » Ind. 1-12-1981/83 .	100,025
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,025
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1981/84 . .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 3-1982/84 . .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,600
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,750
» » » » 1-11-1982/84 .	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84 .	99,825
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,400
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,225
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,150
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,275
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,250
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,650
» » » » 1-10-1982/86 .	99,825
» » » » 1-11-1982/86 .	99,900
» » » » 1-12-1982/86 .	99,125
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,600
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,425
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,475
» » » » 1- 4-1983/87	99,575
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984 .	99,450
» » » 12% 1- 4-1984 .	98,350
» » » 18% 1- 4-1984 .	100,300
» » » 12% 1-10-1984 .	96,200
» » » 18% 1- 1-1985 .	100,550
» » » 17% 1- 5-1985 .	99,975
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	87,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104,950
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1642,750
Marco germanico .	604,940
Franco francese . .	199,065
Fiorino olandese . .	539,955
Franco belga . .	29,808
Lira sterlina	2397,050
Lira irlandese	1879,750
Corona danese .	167,670
E.C.U. . .	1369,300
Dollaro canadese . .	1324 —
Yen giapponese . .	6,986
Franco svizzero . . .	752,945
Scellino austriaco . .	85,942
Corona norvegese .	218,085
Corona svedese .	205,740
FIM . . .	283,550
Escudo portoghese .	12,735
Peseta spagnola . .	10,535

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 28 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1639 —	1639 —	—	1639 —	1639 —	1639 —	1639 —	1639 —	1639 —	1639 —
Marco germanico	605,56	605,56	—	605,56	605,45	605,60	605,63	605,56	605,56	605,55
Franco francese	199,06	199,06	—	199,06	199 —	199,05	199,07	199,06	199,06	199,05
Fiorino olandese	540,62	540,62	—	540,62	540,60	540,63	540,65	540,62	540,62	540,62
Franco belga	29,823	29,823	—	29,823	29,82	29,82	29,829	29,823	29,823	29,82
Lira sterlina	2393,05	2393,05	—	2393,05	2392,35	2392,53	2392 —	2393,05	2393,05	2393,05
Lira irlandese	1881,80	1881,80	—	1881,80	1882,40	1881,90	1882 —	1881,80	1881,80	—
Corona danese	167,70	167,70	—	167,70	167,70	167,70	167,75	167,70	167,70	167,70
E.C.U.	1369,74	1369,74	—	1369,74	1369,70	1369,64	1369,74	1369,74	1369,74	1369,74
Dollaro canadese	1322,60	1322,60	—	1322,60	1322,10	1322,55	1322,50	1322,60	1322,60	1322,60
Yen giapponese	6,985	6,985	—	6,985	6,99	6,98	6,986	6,985	6,985	6,98
Franco svizzero	752,670	752,670	—	752,670	752,55	752,83	753 —	752,670	752,670	752,67
Scellino austriaco	86,005	86,005	—	86,005	85,98	86 —	85,995	86,005	86,005	86 —
Corona norvegese	218,05	218,05	—	218,05	217,95	218,05	218,04	218,05	218,05	218,05
Corona svedese	205,79	205,79	—	205,79	205,75	205,80	205,77	205,79	205,79	205,79
FIM	283,40	283,40	—	283,40	283,25	283,40	283,40	283,40	283,40	—
Escudo portoghese	12,80	12,80	—	12,80	12,66	12,75	12,70	12,80	12,80	12,80
Peseta spagnola	10,538	10,538	—	10,538	10,54	10,54	10,54	10,538	10,538	10,53

Media dei titoli del 28 novembre 1983

Titolo	
Rendita 5% 1935	42,150
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	92,950
» 6% » » 1970-85	91,250
» 6% » » 1971-86	85,600
» 6% » » 1972-87	81,900
» 9% » » 1975-90	80 —
» 9% » » 1976-91	79,550
» 10% » » 1977-92	80,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	81,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,850
» » » 1-4-1981/86 16%	98,550
» » » 1-6-1981/86 16%	98,750
» » » 1-8-1982/84 19%	100,300
» » » Ind. 1-12-1981/83	100,025
» » » » 1- 3-1981/84	100,025
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,100
» » » » 1- 1-1982/84	100,050
» » » » 1- 3-1982/84	100,025
» » » » 1- 5-1982/84	100,025
» » » » 1- 6-1982/84	100,075
» » » » 1- 7-1982/84	99,750
» » » » 1- 8-1982/84	99,775
» » » » 1- 9-1982/84	99,600
» » » » 1-10-1982/84	99,700
» » » » 1-11-1982/84	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84	99,900
» » » » 1- 1-1983/85	99,350
» » » » 1- 2-1983/85	99,150
» » » » 1- 3-1983/85	99,100
» » » » 1- 4-1983/85	99,200
» » » » 1- 1-1982/86	100,100
» » » » 1- 3-1982/86	100,050
» » » » 1- 5-1982/86	100,200
» » » » 1- 6-1982/86	100,150
» » » » 1- 7-1982/86	99,950
» » » » 1- 8-1982/86	99,850
» » » » 1- 9-1982/86	99,650
» » » » 1-10-1982/86	99,800
» » » » 1-11-1982/86	99,900
» » » » 1-12-1982/86	100,150
» » » » 1- 1-1983/87	99,650
» » » » 1- 2-1983/87	99,500
» » » » 1- 3-1983/87	99,475
» » » » 1- 4-1983/87	99,450
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984	99,450
» » » 12% 1- 4-1984	98,375
» » » 18% 1- 4-1984	98,325
» » » 12% 1-10-1984	96,250
» » » 18% 1- 1-1985	100,600
» » » 17% 1- 5-1985	100 —
» » Nov. 12% 1-10-1987	87,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,100
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1983

Valuta	
Dollaro USA	1639 —
Marco germanico	605,595
Franco francese	199,065
Fiorino olandese	540,635
Franco belga	29,826
Lira sterlina	2392,525
Lira irlandese	1881,90
Corona danese	167,725
E.C.U.	1369,74
Dollaro canadese	1322,55
Yen giapponese	6,985
Franco svizzero	752,835
Scellino austriaco	86 —
Corona norvegese	218,045
Corona svedese	205,78
FIM	283,40
Escudo portoghese	12,75
Peseta spagnola	10,539

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di trentacinque posti di direttore titolare nei Conservatori di musica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista la legge 30 marzo 1976, n. 88;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270 ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;

Visto il parere n. 917/1982 pronunciato dalla seconda sezione del Consiglio di Stato in data 10 novembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1983, registro n. 44, foglio n. 259;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di trentacinque posti di direttore titolare nei Conservatori di musica.

Art. 2.

Limiti di età per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale di ruolo in servizio nell'amministrazione statale.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione - Termini

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale devono essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Via Michele Carcani, 61 - Roma, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti al concorso devono dichiarare nella domanda:

a) il nome e il cognome (le donne coniugate faranno seguire al proprio il cognome del marito);

b) data e luogo di nascita;

c) se siano impiegati dello Stato, indicare l'amministrazione e la qualifica;

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sanzioni amministrative che abbiano causato la destituzione, la decadenza o il licenziamento da pubbliche amministrazioni per motivi disciplinari o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo al quale chiedono l'invio di tutte le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento d'indirizzo al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato.

In particolare i candidati che aspirino alla sede di Bolzano dovranno farne specifica menzione nel testo della domanda tenendo presente che per tale sede è obbligatoria la conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca.

L'accertamento di tale requisito sarà effettuato mediante esame colloquio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da uno dei funzionari di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Possesso dei requisiti per l'ammissione
Documentazione delle domande

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Unitamente alla domanda dovrà essere inviato in duplice copia un dettagliato *curriculum* artistico-professionale.

I candidati ammessi al concorso saranno successivamente invitati dall'amministrazione a produrre la documentazione artistico-professionale che dovrà essere oggetto di valutazione. Saranno presi in considerazione soltanto quei titoli che risulteranno essere elencati nel *curriculum* sopraindicato allegato alla domanda di partecipazione al concorso. Non saranno considerati quei titoli per i quali non risulti con certezza che la data di pubblicazione, di esecuzione o di presentazione al pubblico è anteriore ai termini per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3. Non sono ammessi lavori eseguiti in collaborazione, manoscritti o, comunque, inediti.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione.

I documenti, titoli, pubblicazioni ed opere presentati potranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta dopo che siano trascorsi i termini per produrre impugnative, a meno che gli interessati non rila-

scino dichiarazione scritta di rinuncia alla partecipazione al concorso o di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso stesso.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice saranno applicate le norme vigenti in materia.

La relazione della commissione giudicatrice sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso che apparirà nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 6.

Prove d'esame

Le prove d'esame verteranno sulle materie indicate nel decreto ministeriale 6 giugno 1983 che si allega al presente decreto sotto la lettera *A*.

Si precisa, altresì, che per l'ammissione alla prova orale i candidati dovranno conseguire un punteggio non inferiore ai 17,50/25 nella prova scritta.

Art. 7.

Titoli valutabili - Graduatoria degli idonei - Nomina

La commissione giudicatrice, di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, oltre che del punteggio conseguito nelle prove di esame di cui al precedente art. 6, terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti, tenendo presente che si farà luogo alla valutazione dei titoli solo nei confronti di quei candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore ai 35/50 nelle prove scritte e orale.

A conclusione dei lavori la commissione proporrà, in ordine di merito, una graduatoria dei candidati giudicati idonei a coprire i posti messi a concorso. A tale fine si chiarisce che la prova di lingua prevista per i candidati che abbiano richiesto la sede di Bolzano non dà diritto a punteggio, ma costituisce un diritto alla riserva del posto che sarà comunque assegnato in base all'ordine di graduatoria al primo dei candidati che, superata tale prova, ne faccia richiesta.

Con decreto ministeriale sarà approvata tale graduatoria e dichiarati i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego.

In caso di eventuale parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

I posti messi a concorso saranno assegnati mediante scorrimento della graduatoria.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti del concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado i concorrenti dichiarati idonei.

Non potrà essere conferita nomina al concorrente che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, anche se trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Non potranno, parimenti, essere nominati quei concorrenti che, a seguito di precedenti rapporti d'impiego, siano stati collocati in quiescenza ai sensi di norme speciali che non ne consentono la riassunzione alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

Art. 8.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione in graduatoria;

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta legale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

c) certificato su carta legale rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1965, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta legale;

f) *documento militare:*

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla lista di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 8.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio, in bollo (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli), ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servzio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1983
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 121

ALLEGATO *A*

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270 ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, titolo II, capo III;

Ritenuta la necessità di determinare le tabelle di valutazione dei titoli e delle prove di esame nonché i programmi per il concorso a posti di direttore nei Conservatori di musica;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La prova scritta è intesa ad accertare nei candidati la preparazione culturale musicale che spazia dagli aspetti relativi alla tradizione a quelli relativi alle creazioni moderne e contemporanee.

Tale prova consisterà in un'ampia analisi di un'importante opera musicale di tipo:

vocale - polifonica;
strumentale;
sinfonica;
sinfonico - vocale;
operistica.

L'analisi sarà rivolta a delineare in modo approfondito gli aspetti ed i valori dell'opera proposta in ordine:

alla tecnica compositiva;
alla struttura;
ed alla sua collocazione storico-estetica.

Al candidato saranno concesse 24 ore per lo svolgimento della prova; le relative modalità ed articolazioni finalizzate ad evitare qualsiasi apporto esterno saranno stabilite nel bando di concorso.

Art. 2.

La prova orale verterà sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nei Conservatori di musica, con particolare riferimento alla conoscenza ed all'insegnamento delle discipline musicali e degli orientamenti artistici contemporanei in campo musicale.

Al candidato dovranno essere noti i problemi relativi alla legge n. 477/1973 ed ai decreti delegati, allo stato giuridico del personale direttivo e docente (decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974) alla sperimentazione ed aggiornamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 419/1974) allo stato giuridico del personale non insegnante (decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974). Di questa normativa egli dovrà cogliere le motivazioni e dare un meditato giudizio sulle esperienze che sono state fatte (norme di esecuzione, prospettive, difficoltà, ecc.).

Sarà chiesto un maturo approfondimento sul ruolo, il significato e le funzioni di direttore di Conservatorio di musica, sulla sua posizione nei confronti delle strutture dell'amministrazione, degli organi di governo del Conservatorio di musica, degli enti locali; sui compiti di sovrintendente all'andamento didattico, artistico e disciplinare che al direttore compete ai sensi dello art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Potranno inoltre costituire oggetto della prova i seguenti argomenti:

1) la Costituzione italiana e la scuola;

2) rapporto fra formazione generale e formazione professionale; lineamenti particolari dell'istruzione musicale;

3) teoria e strutture dell'apprendimento scolastico;

4) metodologie e tecniche dell'insegnamento artistico-musicale. Ricerca didattica e premesse teorico-epistemologiche per una corretta applicazione del metodo interdisciplinare;

5) il problema della valutazione: criteri, metodi e tecniche;

6) gestione amministrativa e contabile dei Conservatori e norme fondamentali della contabilità dello Stato.

Art. 3.

Tabelle di valutazione dei titoli:

a) titoli didattici e di servizio fino ad un massimo di punti 16;

b) titoli di studio e di cultura fino ad un massimo di punti 8;

c) titoli artistico-professionali fino ad un massimo di punti 26.

In particolare per l'attribuzione dei punti 16 previsti per i titoli didattici e di servizio si dispone la seguente gradualità:

servizio di insegnamento di ruolo prestato nei Conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati (di durata non inferiore a mesi 6): per ciascun anno punti 0,80;

servizio di direttore titolare di istituto musicale pareggiato o di incarico di direzione di Conservatorio di musica statale: per ciascun anno punti 2,40;

svolgimento di funzioni di vice-direttore o di fiduciario di sezione staccata: per ciascun anno punti 1,20;

titoli di studio e di cultura: fino al un massimo di punti 8;

titoli artistico-professionali: fino ad un massimo di punti 26.

Roma, addì 6 giugno 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Schema da eseguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo, possibilmente dattiloscritta)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione III - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente a . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di direttore nei Conservatori di musica in prova nel ruolo nazionale del personale della carriera direttiva e docente dei conservatori di musica, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Fa presente . . . . . che è/non è interessato anche alla sede di Bolzano.

All'uopo dichiara di essere di madrelingua italiana/tedesca e di conoscere correttamente anche la lingua italiana/tedesca. Chiede conseguentemente di essere ammesso a sostenere il colloquio in lingua italiana/tedesca per maturare il diritto alla riserva del posto in detta sede (1).

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perché (2) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola . . . . . in data . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni . . . . (4);

8) non è stato destituto o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni né è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo . . . . . . c.a.p. . . . telefono . . . .

Allega il *curriculum* artistico-professionale dell'attività svolta.

Data, ...

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata)

---

(1) Solo per i candidati interessati alla direzione di Bolzano.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare la qualità del servizio prestato.

(6439)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di chimica organica ed analitica per la cattedra di fisiologia della nutrizione e razionamento posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari e laurea in scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6489)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 gennaio 1984, ore 9;
seconda prova: 5 gennaio 1984, ore 9.

(6436)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 58, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di lettere e filosofia, istituto di paleografia, piazza Brunelleschi, 2, 50121 Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 gennaio 1984, ore 8,30;
seconda prova scritta: 18 gennaio 1984, ore 8,30.

(6437)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, via Orazio Raimondo, località «La Romanina», Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 dicembre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 21 dicembre 1983, ore 9.

(6438)

ISTITUTO DERMOPATICO DELL'IMMACOLATA DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo addetti al servizio di angiografia;

sei posti di assistente dermatologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(454/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.